

N. 00707/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 01880/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2011, proposto da:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e da [REDACTED], in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore [REDACTED], entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Lupataglia, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Oberdan, [REDACTED]

*contro*

l'Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;

*per la declaratoria*

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 del d. lgs. n. 198/2009, dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere all'emanazione delle "direttive

per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari e per l'adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità", in applicazione dell'art. 91 della l.r. n. 11/2010;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e la documentazione depositata;

Vista la memoria difensiva depositata dalla parte ricorrente in vista della pubblica udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il primo referendario Maria Cappellano;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 9 marzo 2012 i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'Associazione odierna ricorrente e la ~~sig.ra Daniela Giovanna~~ hanno proposto ricorso ai sensi del d. lgs. n. 198/2009 - ricorso per l'efficienza delle amministrazioni – esponendo che:

- con atto di invito del 09.11.2010 (recte: del 06.04.2011) avevano chiesto all'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di provvedere all'emanazione delle "direttive per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari e per l'adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità", in applicazione dell'art. 91 della l.r. n. 11/2010, diffidando all'adozione delle direttive entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, secondo quanto previsto dall'art. 1 del d. lgs. n. 198/2009;

- l'amministrazione, anziché porre in essere gli atti generali, dei quali era stata chiesta l'adozione (direttive), si era limitata, con nota del 21.04.2011, a comunicare alle odierne ricorrenti di non potere dar seguito all'istanza per assenza di adeguata copertura finanziaria, avendo, invero, reiterato un emendamento per l'abrogazione del citato art. 91.

Le istanti hanno, quindi, proposto l'azione ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 198/2009, lamentando la mancata adozione, da parte dell'Assessorato regionale intimato, degli atti amministrativi generali ritenuti obbligatori in base alla disposizione di legge regionale citata (art. 91 l.r. n. 11/2010), chiedendo l'accoglimento del ricorso, con il favore delle spese.

B. – Costituitasi in giudizio, l'amministrazione regionale ha depositato copia della proposta di emendamento abrogativo dell'art. 91 più volte menzionato.

C. – Con memoria depositata in vista della discussione del ricorso nel merito, parte ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo nelle relative conclusioni.

D. – Alla pubblica udienza del 9 marzo 2012, su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

A. – Viene in discussione l'azione promossa dalle odierne ricorrenti ai sensi del d. lgs. n. 198/2009, recante "attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici", azionabile sia da singoli "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" (art. 1, comma 1); sia da "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati" comunque appartenenti

alla medesima pluralità di utenti e consumatori (art. 1, comma 4).

Oggetto della tutela, nel caso di specie, sono gli interessi, facenti capo ad una peculiare categoria di utenti (soggetti disabili), che si assumono lesi dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento (art. 1, comma 1, cit.).

Va preliminarmente affermata la legittimazione delle ricorrenti alla proposizione del presente ricorso, in applicazione del richiamato art. 1, commi 1 e 4, del d. lgs. n. 198/2009: l'associazione ricorrente ha dimostrato, con la produzione dello Statuto, di perseguire come scopo sociale l'assistenza socio-sanitaria e, in particolare, di contribuire ad assicurare ad ogni bambino affetto da malattie neuro-psichiatriche il diritto al trattamento ottimale e ad una sua "scolarizzazione" (art. 4 statuto); mentre la ██████████ è genitore di soggetto disabile, oltre ad essere componente della medesima associazione ricorrente (v. atto costitutivo, in atti).

Va anche precisato che il Collegio aderisce all'orientamento inaugurato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sez. III, 20 gennaio 2011, n. 552), con particolare riferimento alla ritenuta ammissibilità dell'azione ex d. lgs. n. 198/2009, atteso che la fattispecie in esame non rientra tra quelle disciplinate dalla norma transitoria contenuta nell'art. 7 del citato testo legislativo (v. T.a.r. Sicilia, I, 14 marzo 2012, n. 559).

Risultano altresì osservati gli adempimenti preliminari previsti dal d. lgs. n. 198/2009 ai fini della proponibilità del ricorso: a) parte ricorrente ha preventivamente notificato, al competente Assessorato regionale poi evocato in giudizio, una diffida ad adottare, entro il termine di novanta

giorni, gli atti previsti dalla normativa regionale (art. 3 comma 1); b) ha indicato, in seno al ricorso, le ragioni per le quali il riscontro fornito dall'amministrazione non possa considerarsi sufficiente a rimuovere la situazione denunciata, deducendo, al contempo, la persistenza totale della denunciata omessa adozione delle direttive assessoriali (cfr. art. 3, comma 2); c) ha proposto il ricorso entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine indicato nella diffida (art. 3, comma 2).

A.1. – Nel merito, parte ricorrente si duole della mancata adozione entro il termine di legge, da parte del competente Assessorato regionale, degli atti amministrativi generali (direttive) propedeutici alla attuazione dei “piani personalizzati per i minori affetti da disabilità” ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 11/2010, ritenuti necessari a garantire l’erogazione di un adeguato servizio assistenziale, con prestazioni individualizzate e rispondenti alle esigenze di ciascun minore disabile; ciò, anche il linea con l’obiettivo legislativo della piena integrazione delle persone disabili, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000.

L’Assessorato regionale intimato, costituitosi, ha giustificato la mancata adozione delle direttive assessoriali, facendo riferimento ad una reiterata predisposizione, da parte del predetto Assessorato, della proposta di emendamento abrogativo dell’art. 91 citato.

A.2. – Ritiene il Collegio che il ricorso, ammissibile in rito, sia nel merito fondato.

L’art. 91 della l.r. n. 11/2010 (Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità) stabilisce che “*Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, emana le direttive per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari e per l’adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità. I piani sono concertati con le*

*associazioni delle famiglie dei minori disabili e sono adottati entro e non oltre sessanta giorni. L'attuazione dei piani deve essere garantita con le risorse economizzate che i distretti socio-sanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro".*

Il legislatore regionale ha posto a carico del competente Assessorato l'adozione di un atto generale obbligatorio non avente natura normativa (direttive), con contestuale fissazione di un termine, decorrente dalla data di entrata in vigore della medesima legge; la norma ha anche previsto la copertura finanziaria degli interventi personalizzati in favore dei minori disabili, individuandola in parte nelle economie operate dai distretti socio-sanitari; in parte, in una quota, peraltro indicata come "non inferiore al 50 per cento", del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Tali circostanze non sono in alcun modo contestate dal competente organo amministrativo, il quale si limita a sovrapporre, alla valutazione del legislatore regionale, la propria in ordine all'opportunità circa l'adozione di plurimi strumenti a tutela dei minori disabili, sostenendo che le risorse del citato Fondo sarebbero già utilizzate in favore dei minori disabili in applicazione dell'art. 10 della l.r. n. 10/2003, attraverso l'erogazione del buono socio-sanitario.

L'Assessorato resistente ha, quindi, documentato di avere reiterato una proposta di emendamento abrogativo dell'art. 91 citato, senza che, ad oggi, risulti che la norma sia stata effettivamente abrogata dall'Assemblea Regionale Siciliana.

Ritiene, di contro, il Collegio che la norma regionale abbia inteso rafforzare gli strumenti a tutela dei minori affetti da disabilità, prevedendo anche la

redazione di piani personalizzati, la cui concreta attuazione è, in atto, concretamente vanificata dal contegno inerte tenuto dal competente Assessorato.

Né potrebbe ritenersi che le iniziative già assunte, giusta l.r. n. 10/2003, in favore dell'indicata categoria di utenti possano costituire una misura equipollente rispetto a quanto previsto dalla norma, di cui parte ricorrente chiede l'applicazione.

Invero, va in primo luogo rilevato che l'art. 10 della citata l.r. n. 10/2003 si muove in una logica di sostegno economico a quei nuclei familiari, i quali comprendano nel loro ambito anziani non autosufficienti o disabili gravi, accomunando le due categorie di utenti, e senza individuare misure specifiche in favore dei minori affetti da disabilità; in secondo luogo, l'art. 91 della l.r. n. 11/2010 prevede la predisposizione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità, individuando uno strumento ulteriore e diverso dalla mera erogazione di una provvidenza economica, delineato come misura specificamente mirata e calibrata sulle esigenze del singolo, e frutto di una condivisione dei contenuti con le associazioni delle famiglie dei minori disabili (con le quali la norma regionale in commento prevede il "concerto").

Va, inoltre, rilevato come la previsione della spesa gravante sul fondo, con riferimento all'erogazione del buono socio sanitario, non possa rappresentare un ostacolo alla concreta applicazione dell'art. 91, atteso che è il legislatore regionale ad avere previsto, con una valutazione *ex ante* in ordine alla destinazione del fondo nazionale per la non autosufficienza, la relativa copertura finanziaria per la predisposizione dei piani personalizzati per i minori affetti da disabilità, nella percentuale non inferiore al 50 % del fondo medesimo.

Si tratta, quindi, di una scelta legislativa, cui l'Assessorato è tenuto a dare attuazione quantomeno nella misura minima prevista dalla norma in commento, la quale ha compiutamente indicato le risorse finanziarie ed umane destinate allo scopo, e la relativa copertura finanziaria dell'attività amministrativa, gravante su apposito fondo già esistente.

B. – Orbene, essendo tale il quadro normativo di riferimento, ed essendosi l'inerzia protratta oltre il termine di legge senza alcuna idonea giustificazione sull'inadempimento in questione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente obbligo per l'Assessorato resistente di porre in essere l'attività amministrativa necessaria a porre fine all'inerzia, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione, della presente sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

C. – Tenuto conto della novità del contenzioso, sono ravvisabili giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro della Regione Siciliana, l'emanazione delle direttive previste dall'art. 91 della l.r. n. 11/2010, entro giorni sessanta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, la quale provvederà a darne notizia sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 198/2009.

Dispone che, ove la presente pronuncia passi in giudicato, la stessa sia oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 ai destinatari e secondo le modalità che saranno specificate dall'odierno estensore a ciò delegato dal Collegio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)